

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

Le disposizioni non possono essere applicate alla:

- 1) segnaletica stradale
- 2) segnaletica ferroviaria
- 3) segnaletica fluviale
- 4) segnaletica marittima
- 5) segnaletica aerea

DEFINIZIONI

Per segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro si intende quella segnaletica che riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. Per evidenziare la tipologia vengono utilizzati colori diversi, segnali luminosi, segnali acustici. Possono essere utilizzati anche comunicazioni verbali o segnalazioni gestuali.

I segnali possono essere:

- 1) di divieto;
- 2) di avvertimento;
- 3) di prescrizione;
- 4) di salvataggio o di soccorso;
- 5) di informazione.

DEFINIZIONE	SIGNIFICATO
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro	una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
Segnale di divieto	un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
Segnale di avvertimento	un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
Segnale di prescrizione	un segnale che prescrive un determinato comportamento;
Segnale di salvataggio o di soccorso	un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
Segnale di informazione	un segnale che fornisce indicazioni diverse da segnale di divieto ad segnale di salvataggio o di soccorso
Cartello	un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

DEFINIZIONE

SIGNIFICATO

Cartello supplementare	un cartello impiegato assieme ad un cartello che fornisce indicazioni complementari;
Simbolo o pittogramma	un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa
Segnale luminoso	un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa
Segnale acustico	un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale
Comunicazione verbale	un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale
Segnale gestuale	un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Colore di sicurezza	un colore al quale è assegnato un significato determinato;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché :

Servizio Prevenzione e Protezione

C.so Calatafimi n° 217/219

Tel.091598260/0916563582 – fax 0916574146-Cell. 3204644808

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnalata di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva ;

i lavoratori ricevano una formazione e addestramento adeguati in particolare sotto forma di istruzioni precise , che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza , soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole , nonché i comportamenti generali e specifici da seguire

OBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Quando , anche a seguito della valutazione dei rischi , risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva , il Datore di Lavoro e i Dirigenti fanno ricorso alla segnaletica di sicurezza .

Qualora sia necessario fornire mediante la segnalazione di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non contemplate nel D.L.gs , il Datore di Lavoro e i Dirigenti , anche in riferimento alle norme di buona tecnica , adottano le misure necessarie secondo le particolarità del lavoro , l'esperienza e la tecnica .

OBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1 I lavoratori hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione informazione e addestramento.
- 2 I lavoratori hanno l'obbligo di seguire le indicazioni previste dalla segnaletica di sicurezza.
- 3 Il lavoratori provvedono a far rispettare la segnaletica di sicurezza anche al personale esterno che opera nella struttura in maniera occasionale.
- 4 Il lavoratore non può apportare modifiche o manomettere la segnaletica di salute e sicurezza..
- 5 I lavoratori segnalano IMMEDIATAMENTE e senza esitazioni al datore di lavoro , al dirigente o al preposto qualsiasi situazione di pericolo

SANZIONI

La legislazione vigente prevede , in caso di inottemperanze , sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente .

Nel caso di negligenza sono previste sanzioni anche per i lavoratori.



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Artt. 36 e 37

(D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 17

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

La segnaletica di salute e sicurezza

a cura del SPP

